



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO – DIVISIONE VII
Via Fornovo, 8, 00192 Roma- Fax 06.46834023

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 19 Luglio 2010, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della Dott.ssa Fabiana Natale, si sono incontrate, formalmente convocate, le Parti interessate alla situazione occupazionale della **COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA**, per procedere all'esperimento della fase amministrativa della procedura di mobilità, di cui al combinato disposto degli artt. 4 e 24, legge 223/91.

Sono presenti:

- Per la SOCIETA', Giorgio Nicolis e Andrea Rossi;
- Per FILCAMS CGIL Naz.le, Cristian Sesena;
- Per FISASCAT CISL Naz.le, Dario Campeotto;
- Per la UILTuCS UIL Naz.le, Antonio Vargiu.

Sono, altresì, presenti Nicola Nesticò per la Fisascat Cisl di Roma e Fernando Merola per la RSU.

PREMESSO CHE

- la Società opera nel settore della commercializzazione all'ingrosso di farmaci ed applica al proprio personale, pari complessivamente a n.1523 dipendenti, il Contratto Collettivo Nazionale del Terziario, Distribuzione e Servizi;
- in data 08.06.10 la Società ha avviato la procedura di mobilità ex lege 223/91, dichiarando un esubero strutturale pari a 75 lavoratori, e, con successiva nota trasmessa in data 21 giugno 2010 (Prot. n. 15/VII/0013983/16.01.02 del 23.06.10), ha comunicato la conclusione con esito negativo della consultazione aziendale, richiedendo l'esperimento della fase amministrativa della citata procedura e, pertanto, questo Ministero -nota Prot. n. 15/VII/0014973/16.01.03 del 08.07.10- ha convocato formalmente le Parti interessate alla riunione del 13.07.10, che, su richiesta dell'Azienda impossibilitata a presenziarvi, è stata rinviata in data odierna;
- nel corso del presente incontro l'Azienda ha illustrato alle OO.SS. le motivazioni poste a base dell'avviata procedura, dettagliatamente esposte nella lettera di avvio suindicata, che a tal fine si intende integralmente richiamata. In esito alla trattativa, le Parti si danno atto che il numero di esuberanti, pari inizialmente a 75 unità, si riduce a complessivi 54 lavoratori, e che il semplice utilizzo della procedura di riduzione collettiva delle risorse non consentirebbe una corretta gestione dell'impatto sociale per i dipendenti in esubero. Le Parti concordano, pertanto, sull'opportunità di gestire le attuali eccedenze occupazionali, facendo ricorso alla mobilità e alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, come di seguito meglio specificato.

TUTTO CIÒ PREMESSO

le Parti raggiungono il seguente accordo, di cui le premesse costituiscono parte integrante.

1. UNITA' DISTRIBUTIVA DI GROSSETO

A. CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA PER CESSAZIONE.

- La Società presenterà istanza, al competente Ufficio della D.G. Ammortizzatori sociali, ai fini della concessione del trattamento di **CIGS a zero ore, per crisi aziendale per cessazione di attività** della unità distributiva di Grosseto, per la durata di 12 mesi, a decorrere dal 19 luglio 2010 e sino al 18 luglio 2011, per complessivi n. 11 lavoratori.
- La Società anticiperà, alle normali scadenze retributive, il trattamento di integrazione salariale ai singoli lavoratori.
- Il Piano di gestione degli esuberi prevederà il ricorso ai seguenti strumenti:
 - a) trasferimenti presso altre unità distributive della Società;
 - b) interventi finanziati con le risorse previste dalla legislazione sia nazionale sia regionale e/o locale, quali la partecipazione ad interventi di outplacement, nonché di formazione e/o riqualificazione professionale;
 - c) collocazione in mobilità, come specificato al successivo punto B;
 - d) qualora, al termine del periodo di Cigs residuassero lavoratori in esubero, la Società avvierà una nuova procedura ex lege 223/91.

B. MOBILITA' CON IL CRITERIO ESCLUSIVO DELLA NON OPPOSIZIONE.

- Le Parti convengono, altresì, che, al fine di favorire la ricollocazione del personale, la Società potrà procedere alla collocazione in mobilità di un **numero massimo di 11 lavoratori**, che verranno individuati in via esclusiva sulla base del criterio della non opposizione alla risoluzione del rapporto di lavoro, e che manifesteranno tale volontà entro e non oltre il 31 marzo 2011.
- Le Parti concordano, pertanto, che, ai sensi dell'art. 8, comma 4, legge 236/93, in deroga al termine legale di 120 giorni, la collocazione in mobilità dei lavoratori, alle condizioni sopra previste, potrà avvenire entro il 30 aprile 2011.
- L'Azienda corrisponderà ai lavoratori collocati in mobilità incentivi all'esodo come meglio specificati in separata intesa, a seguito della sottoscrizione, da parte dei lavoratori interessati, di appositi verbali di conciliazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 410 e 411 c.p.c.

2. UNITA' DISTRIBUTIVA DI TORINO.

A. CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA PER EVENTO IMPROVVISO ED IMPREVISTO

- La Società presenterà istanza, al competente Ufficio della D.G., al fine della concessione del trattamento di **CIGS per crisi aziendale per evento improvviso ed imprevisto**, ai sensi del D.M. 31826 del

18.12.2002 e della lettera circolare del Ministero del Lavoro del 30.3.09, a fronte del calo delle vendite conseguente alla attuale crisi che ha investito il settore di riferimento.

- La Cigs avrà durata di 12 mesi, a decorrere dal 19 luglio 2010 e sino al 18 luglio 2011, e comporterà la riduzione, su base verticale/orizzontale, sino al massimo del 100% dell'orario di lavoro, con equa applicazione del criterio della rotazione - tenendo conto della fungibilità delle mansioni - che comporterà la sospensione di un numero massimo di 22 lavoratori contemporaneamente, sull'intero organico della unità distributiva di Torino, pari a 47 unità.
- La Società anticiperà, alle normali scadenze retributive, il trattamento di integrazione salariale ai singoli lavoratori.
- Il Piano di gestione degli esuberi prevederà il ricorso ai seguenti strumenti:
 - a) trasferimenti presso altre unità distributive della Società;
 - b) interventi finanziati con le risorse previste dalla legislazione sia nazionale sia regionale e/o locale, quali la partecipazione ad interventi di outplacement, nonché di formazione e/o riqualificazione professionale. Eventuale avvio della procedura di mobilità per favorire al ricollocazione dei lavoratori;
 - c) collocazione in mobilità, come specificato al successivo punto B.

B. MOBILITA' CON IL CRITERIO ESCLUSIVO DELLA NON OPPOSIZIONE.

- Le Parti convengono, altresì, di individuare quale ulteriore strumento di gestione degli esuberi, atto a favorire la ricollocazione del personale, la possibile collocazione in mobilità, di un **numero massimo di 7 lavoratori** della unità distributiva di Torino, la cui individuazione avverrà - con riguardo alle posizioni lavorative dichiarate in esubero dall'Azienda nella lettera di apertura della procedura in oggetto, che a tal fine è da intendersi integralmente richiamata, o, comunque, con riguardo a figure professionali ritenute dalla stessa azienda fungibili rispetto ai profili eccedenti - in via esclusiva sulla base del criterio della non opposizione al licenziamento, e che manifesteranno tale volontà entro e non oltre il 31 luglio 2011.
- Le Parti concordano, pertanto, che, ai sensi dell'art. 8, comma 4, legge 236/93, in deroga al termine legale di 120 giorni, la collocazione in mobilità dei lavoratori, alle condizioni sopra previste, potrà avvenire entro il 31 luglio 2011.
- L'Azienda corrisponderà, ai lavoratori collocati in mobilità, incentivi all'esodo come meglio specificati in separata intesa, a seguito della sottoscrizione, da parte dei lavoratori interessati, di appositi verbali di conciliazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 410 e 411 c.p.c.

3. UNITA' DISTRIBUTIVE DI NOVATE MILANESE, PERUGIA, TERAMO, ROMA-MOROZZO, ROMA TIBURTINA E PAESE.

A. MOBILITA' CON IL CRITERIO ESCLUSIVO DELLA NON OPPOSIZIONE.

- La Società procederà alla collocazione in mobilità di un **numero massimo di 36 lavoratori**, in forza presso le unità distributive di seguito specificate:
 - Novate Milanese (MI), 10 lavoratore;
 - Perugia (PG), 3 lavoratori;
 - Teramo (TE), 5 lavoratori;
 - Roma-Morozzo (RM), 5 lavoratori;
 - Roma-Tiburtina (RM), 5 lavoratori;
 - Paese (TV), 8 lavoratori.


- L'individuazione dei lavoratori da collocare in mobilità, nel numero massimo suindicato, avverrà - con riguardo alle posizioni lavorative dichiarate in esubero dall'Azienda nella lettera di apertura della procedura in oggetto, che a tal fine è da intendersi integralmente richiamata, o, comunque, con riguardo a figure professionali ritenute dalla stessa azienda fungibili rispetto ai profili eccedenti - in via esclusiva sulla base del criterio della non opposizione al licenziamento, e che manifesteranno tale volontà entro e non oltre il 31 luglio 2011.
- Le Parti concordano, pertanto, che, ai sensi dell'art. 8, comma 4, legge 236/93, in deroga al termine legale di 120 giorni, la collocazione in mobilità dei lavoratori, alle condizioni sopra previste, potrà avvenire entro il 31 luglio 2011.
- L'Azienda corrisponderà, ai lavoratori collocati in mobilità, incentivi all'esodo come meglio specificati in separata intesa, a seguito della sottoscrizione, da parte dei lavoratori interessati, di appositi verbali di conciliazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 410 e 411 c.p.c.

Le Parti convengono, altresì, sull'opportunità di derogare all'art. 3, 1 co, lett. b), D.Lgs 368/01 e all'art. 5, lett. b), D. Lgs. n. 276/03, concordando sull'inserimento di un seppur contenuto numero di personale, in caso di necessità di utilizzo dello stesso a carattere sostitutivo; per aumento di attività a fronte di contingenti esigenze organizzative, anche derivanti dall'applicazione di quanto previsto dalla presente intesa in tema di gestione degli esuberanti.


Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle Parti, dichiara esperita e conclusa con esito positivo la fase amministrativa della procedura di mobilità, di cui al combinato disposto agli artt. 4 e 24, legge 223/91, nonché la procedura di consultazione sindacale di cui all'art.2, DPR 218/00.

Letto, confermato e sottoscritto.

COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA



FILCAMS CGIL



FISASCAT CISL



UILTuCS UIL

IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

